




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2309

Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per
l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

*(Conversione in legge del DL n. 25 del 2014
Approvato dal Senato – A.S. 1387)*

N. 94 – 28 aprile 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2309

Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per
l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

*(Conversione in legge del DL n. 25 del 2014
Approvato dal Senato – A.S. 1387)*

N. 94 – 28 aprile 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2309

Titolo breve: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

Iniziativa: governativa
approvato dal Senato

Commissione di merito: VI Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Pelillo

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: VI Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1 E 2	3
-----------------------------	----------

AVVALIMENTO DI SOGGETTI TERZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA	3
--	---

PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione del decreto legge n. 25 del 2014, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

La relazione illustrativa chiarisce che il provvedimento è volto a rimuovere gli ostacoli alla possibilità da parte della Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti in vista dell'avvio del meccanismo di vigilanza unico e della conseguente assunzione da parte della Banca centrale europea, dal prossimo novembre, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, i quali sono preceduti dall'esercizio di valutazione approfondita previsto dall'articolo 33, paragrafo 4, dello stesso regolamento. L'esercizio, condotto dalla BCE, si avvale anche delle informazioni che le singole autorità nazionali devono fornire; per l'Italia, tale autorità è la Banca d'Italia. Al fine di assicurare uniformità di comportamento e uguale profondità di analisi nei diversi Paesi, nell'ottobre 2013 la BCE ha, tra l'altro, richiesto che le singole autorità nazionali siano coadiuvate da soggetti terzi sia per le verifiche a distanza sia per gli accessi ispettivi previsti.

Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale.

La presente Nota esamina le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Avvalimento di soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

Le norme prevedono che la Banca d'Italia possa avvalersi - ai fini della valutazione approfondita¹ prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 - anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68² del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia³.

¹ Come precisato dalla premessa del decreto-legge, si tratta della valutazione approfondita degli enti creditizi dello Stato membro partecipante, compreso lo stato patrimoniale.

² Si tratta delle attività previste dai seguenti articoli del TUB:

- articolo 51 - Vigilanza informativa sulle banche, che impone alle banche di trasmettere alla Banca d'Italia i bilanci, inviare le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto, nonché comunicare le informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Detti soggetti in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività suddette, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi i soggetti decadono immediatamente dall'incarico.

Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione di tale attività sono coperti dal segreto d'ufficio⁴.

I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle attività di vigilanza.

La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita.

Si dispone, infine, che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dal provvedimento sono qualificabili come oneri per l'adeguamento ad obblighi rivenienti dall'appartenenza all'Unione europea e saranno interamente sostenuti dalla Banca d'Italia, che ha quantificato detti oneri in circa 25 milioni di euro. La RT ricorda che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFEU la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

Il provvedimento non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato⁵, il Governo ha confermato di non avere elementi ulteriori sui profili finanziari, dal momento che la quantificazione degli oneri appare congrua e che i nuovi costi saranno interamente posti a carico del bilancio autonomo della Banca d'Italia.

-
- articolo 54 - Vigilanza ispettiva sulle banche, che consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l'esibizione di documenti e atti, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite in detto Stato;
 - articolo 66 - Vigilanza informativa sui gruppi bancari, che consente alla Banca d'Italia di richiedere ad alcuni soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile per l'esercizio di tale vigilanza;
 - articolo 68 - Vigilanza ispettiva sui gruppi bancari, che consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i predetti soggetti stabiliti in detto Stato.

³ Di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

⁴ Secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 385/1993

⁵ Seduta della V Commissione del Senato del 1° aprile 2014.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto ulteriormente precisato in sede di esame in prima lettura presso il Senato.